

Area Risorse umane, Affari generali e legali

Ufficio Reclutamento e carriere personale docente

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” e in particolare l’art. 22 ter;

VISTO il Decreto Legge 7 aprile 2025, n. 45 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 275 e ss.mm.ii;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, in data 21 gennaio 2026;

DECRETA:

Emanazione del “**Regolamento sugli incarichi di ricerca ex art. 22-ter, L. 30.12.2010, n. 240**”

Titolo I**Principi e disciplina generale****Articolo 1****Contratto di incarico di ricerca**

1. L’Università degli Studi di Sassari, di seguito anche “Università” o “Ateneo”, può concludere i contratti di ricerca di cui all’art. 22-ter della Legge n. 240/2010, denominati «incarichi di ricerca», secondo le norme del presente regolamento.
2. Il contratto di incarico di ricerca ha ad oggetto lo svolgimento di una attività di ricerca da svolgersi all’interno di uno specifico progetto di ricerca avente quale responsabile scientifico un docente dell’Ateneo. È considerato responsabile scientifico del progetto, ai fini del presente regolamento, anche il responsabile dell’unità operativa locale di un progetto svolto in collaborazione, in qualsiasi forma, con altre università o enti di ricerca.
3. L’attività di ricerca prevista nel contratto è svolta dietro controllo e supervisione di un tutor. Svolge le funzioni di tutor il responsabile scientifico del progetto o altro docente dell’Ateneo da lui nominato.

Articolo 2

Principi

1. Alla selezione dei titolari degli incarichi di ricerca e all'esecuzione dei contratti si applicano i principi della carta europea dei ricercatori.

Articolo 3

Finanziamento e risorse

1. I contratti di incarico di ricerca sono attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con fondi sia interni che esterni all'Ateneo.
2. Il Consiglio di amministrazione, in base alle risorse economiche disponibili e nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 22-ter, comma 10, della Legge 240/2010 delibera, previo parere del Senato Accademico, l'attribuzione di budget da assegnare ai Dipartimenti per il finanziamento degli incarichi di ricerca.
3. I contratti di incarico di ricerca possono essere finanziati anche con risorse esterne ottenute sulla base di bandi competitivi, convenzioni o altre forme di finanziamento provenienti da enti pubblici o privati.

Articolo 4

Requisiti per la partecipazione alla procedura e per la conclusione del contratto

1. Il contratto è concluso con l'Università degli Studi di Sassari, tra i partecipanti alle procedure di cui ai titoli II e III, dal candidato selezionato ai sensi, rispettivamente, dell'art. 17 e dell'art. 27 del presente regolamento.
2. Il contratto è concluso altresì dal vincitore delle procedure di valutazione comparativa esterne di cui al titolo IV, ai sensi dell'art. 29, comma 1.
3. La partecipazione alle procedure di cui ai commi precedenti e la conclusione del contratto richiedono il possesso dei requisiti di cui all'art. 22-ter, comma 1 della Legge n. 240/2010. Tali requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure comparative di cui ai titoli II e IV o per le manifestazioni di interesse di cui al titolo III.
4. Il difetto dei requisiti costituisce causa di inammissibilità della domanda di partecipazione alle procedure e della manifestazione di interesse, nonché causa di esclusione dalle procedure stesse. Il difetto dei requisiti costituisce altresì causa di esclusione del diritto del candidato selezionato alla conclusione del contratto e, se il contratto è concluso, esso rimane senza effetto e si risolve di diritto. È fatta salva in ogni caso la ripetizione delle somme erogate dall'Università.

Articolo 5

Equivalenza dei titoli

1. L'equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero con i corrispondenti titoli italiani è stabilita:
 - a) dalla Commissione di valutazione nella procedura di cui al titolo II;

- b) dal responsabile scientifico del progetto di ricerca nella procedura di cui al titolo III;
- c) dal Senato Accademico per la procedura di cui al titolo IV.

Articolo 6

Categorie non ammesse alle procedure

1. Non è ammessa la partecipazione alle procedure di selezione di cui ai titoli II, III e IV di coloro i quali si trovano nelle condizioni di cui all'art. 22-ter, comma 3, della Legge n. 240/2010. Nelle ipotesi indicate si applica l'art. 4, comma 4, del presente regolamento.

Articolo 7

Cause di incompatibilità

1. La titolarità di un contratto di incarico di ricerca è incompatibile con le attività, le condizioni e i titoli di cui all'art. 22-ter, comma 9, della Legge n. 240/2010.

Articolo 8

Modalità di selezione del contraente

1. Il titolare del diritto alla conclusione del contratto di incarico di ricerca è selezionato secondo le procedure indicate nei titoli II, III e IV.

Titolo II

Procedura di valutazione comparativa

Articolo 9

Modalità della valutazione

1. La procedura di valutazione comparativa, diretta alla selezione del titolare del contratto di incarico di ricerca, si svolge mediante l'esame dei titoli e delle pubblicazioni e un colloquio con il candidato ad opera della Commissione, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Articolo 10

Istanza di attivazione della procedura di selezione

1. I Dipartimenti, nell'ambito delle risorse finanziarie proprie o assegnate per l'esecuzione di progetti di ricerca, formulano motivate proposte di attivazione delle procedure per la conclusione dei contratti di incarico ricerca.
2. La delibera è adottata dal Consiglio di Dipartimento nella costituzione limitata ai professori di prima e di seconda fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato.

3. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono prevedere lo svolgimento di attività assistenziale.

Articolo 11

Contenuto della proposta di attivazione

1. La proposta di attivazione indica:
 - a) il gruppo scientifico-disciplinare e il settore o i settori scientifico-disciplinari che vi appartengono;
 - b) il programma di ricerca a cui è riferito l'incarico di ricerca;
 - c) il responsabile del progetto di ricerca e, se diverso, il tutor;
 - d) la sede o le sedi di servizio;
 - e) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti del titolare del contratto e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
 - f) le risorse finanziarie poste a disposizione per l'attivazione del contratto;
 - g) i titoli e le pubblicazioni valutabili;
 - h) i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio con i relativi punteggi massimi secondo quanto stabilito nel comma successivo.
2. Il punteggio ai fini della valutazione è stabilito in centesimi: al colloquio è attribuito un valore non inferiore a 30/100 e non superiore a 40/100; ai titoli e alle pubblicazioni è attribuito un valore, per ciascuna delle voci, non inferiore a 25/100 e non superiore a 35/100.

Articolo 12

Delibera di attivazione della procedura

1. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la copertura finanziaria del contratto di incarico di ricerca, e previo parere del Senato Accademico, delibera in merito alla proposta.

Articolo 13

Oggetto e pubblicità del bando

1. In attuazione delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli precedenti, il Direttore di Dipartimento emana un bando per l'indizione della procedura comparativa di selezione.
2. Il bando indica:
 - a) il gruppo scientifico-disciplinare e il settore o i settori scientifico-disciplinari che vi appartengono;
 - b) il programma di ricerca a cui è riferito l'incarico di ricerca;

- c) il responsabile del progetto di ricerca e, se diverso, il tutor;
 - d) la sede o le sedi di servizio;
 - e) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri del titolare del contratto e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
 - f) le risorse finanziarie poste a disposizione per l'attivazione del contratto;
 - g) i titoli e le pubblicazioni valutabili;
 - h) i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio con i relativi punteggi massimi indicati nella istanza di attivazione deliberata dal Consiglio di Dipartimento;
 - i) le modalità e il termine di presentazione della domanda di partecipazione, così come previsto dall'art. 14 del presente regolamento.
3. Dell'avviso viene data pubblicità sul sito del Dipartimento interessato e su quello dell'Ateneo e sui siti del MUR nonché sul sito Euraxess della Unione Europea. Dall'ultima pubblicazione decorrono i termini per la presentazione delle domande di cui all'art. 14.

Articolo 14

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura, redatta in carta libera e sottoscritta anche digitalmente, deve pervenire al Direttore del Dipartimento, presso l'Ufficio competente indicato dal bando, e deve essere inviata secondo le modalità indicate dal bando.
2. Il termine utile per la presentazione della domanda è di trenta giorni da computarsi ai sensi dell'art. 13, comma 3, ultimo periodo, del presente regolamento.
3. In caso di urgenza il Direttore può, ridurre i termini di cui al comma precedente sino a dieci giorni.
4. Alla domanda sono allegati:
 - a) il curriculum dell'attività scientifica e professionale;
 - b) l'elenco dei titoli utili posseduti alla data della domanda;
 - c) l'elenco delle pubblicazioni presentate;
 - d) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 47 e 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le copie delle pubblicazioni di cui alla lettera c) sono conformi alle copie pubblicate.
5. Non sono presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni non indicati negli elenchi di cui al comma 4, lettere b) e c), e non sono ugualmente considerate le pubblicazioni pervenute dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande o quelle per le quali non è stata effettuata la dichiarazione di cui al comma 4, lettera d).

Articolo 15

Composizione e nomina della commissione di valutazione

1. La commissione di valutazione è composta da tre commissari nominati tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato o determinato. Tra questi, almeno uno deve appartenere all'Università degli Studi di Sassari; almeno uno deve avere la qualifica di professore di prima fascia, almeno due devono appartenere al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura o in difetto a settori affini.
2. La commissione è nominata dal Direttore di Dipartimento su proposta del Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento propone i commissari con la costituzione e la maggioranza deliberativa di cui all'art. 10, commi 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 16

Svolgimento dei lavori di valutazione

1. La Commissione si riunisce anche in via telematica, nomina tra i componenti il Presidente e il segretario verbalizzante e procede alla valutazione dei candidati con le modalità e secondo i criteri di cui all'art. 17.
2. La Commissione conclude i propri lavori entro trenta giorni decorrenti dalla data del decreto di nomina. Il Direttore di Dipartimento può prorogare il termine su richiesta del Presidente della Commissione per una sola volta e per non più di ulteriori trenta giorni.
3. Se i lavori della Commissione non sono conclusi nei termini di cui al comma precedente, il Direttore scioglie la Commissione e rinvia al Dipartimento proponente perché deliberi in ordine alla costituzione di un'altra Commissione ai sensi dell'art. 15, comma 2.

Articolo 17

Valutazione dei candidati e deliberazione

1. Ai fini della selezione comparativa tra i candidati la Commissione valuta:
 - a) le pubblicazioni presentate;
 - b) l'attività scientifica e didattica;
 - c) il curriculum, compresi i titoli.
2. Tutti i candidati sono ammessi al colloquio con la Commissione.
3. La valutazione, in applicazione dei criteri di cui all'art. 13, comma 2, lettera g), è fatta complessivamente, per ogni candidato, dopo il colloquio di cui al comma precedente, con giudizio comparativo motivato e con attribuzione di punteggio secondo i valori deliberati dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 11.
4. Il candidato è dichiarato idoneo se raggiunge un punteggio complessivo

minimo pari a 60.

5. Sulla base della valutazione di cui ai commi precedenti, la Commissione stabilisce il vincitore e, se individua più candidati idonei, forma una graduatoria di merito.

Articolo 18

Approvazione degli atti e della conclusione del contratto

1. Il Direttore di Dipartimento approva gli atti, ai fini della conclusione del contratto, entro venti giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione con proprio decreto che è pubblicato sul sito dell'Ateneo.
2. Alla prima seduta utile, il Consiglio di amministrazione delibera sulla approvazione della conclusione del contratto.

Articolo 19

Conclusione del contratto di lavoro

1. Entro dieci giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione di cui all'articolo precedente, il vincitore della procedura di selezione è invitato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, a concludere il contratto di lavoro.
2. Il contratto è concluso in forma scritta e la conclusione deve avvenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma precedente, o nel minor termine indicato nell'avviso in caso di urgenza.
3. Il contratto è sottoscritto dal vincitore o da chi vi sia subentrato in ragione dello scorrimento della graduatoria e dal Rettore.

Articolo 20

Scorrimento della graduatoria

1. Se il vincitore è escluso dalla graduatoria o vi rinuncia, si fa luogo allo scorrimento. Lo stesso se il vincitore rinuncia alla conclusione del contratto, o vi decade, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, o se non prende servizio.
2. Non sono ammesse altre ipotesi di scorrimento oltre quelle indicate nel comma precedente.

Titolo III

Procedura di conferimento diretto di incarico

Art. 21

Richiesta del responsabile scientifico

1. Il responsabile scientifico di un progetto di ricerca finanziato da risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, ai sensi dell'art. 22-ter, comma 4, della Legge n. 204/2010, può presentare richiesta al Consiglio di Dipartimento competente alla gestione dei relativi fondi di ricerca, di deliberare un'istanza di attivazione della procedura di conferimento diretto dell'incarico di ricerca.
2. La richiesta è diretta al Direttore del Dipartimento e indica:
 - a) il progetto di ricerca a cui è riferito l'incarico di ricerca e il tutor se diverso dal responsabile scientifico del progetto;
 - b) il bando competitivo dal quale deriva il finanziamento del progetto di ricerca;
 - c) la durata del contratto e le risorse necessarie per l'attivazione del contratto derivanti dal finanziamento di cui alla lettera b);
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare e il settore o i settori scientifico-disciplinari che vi appartengono;
 - e) il profilo scientifico del candidato e le attività di ricerca necessarie all'esecuzione del progetto.

Art. 22

Istanza di attivazione

1. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base della richiesta di cui all'articolo precedente, delle risorse finanziarie in essa indicate e della corrispondenza del finanziamento alle ipotesi previste dall'art. 22-ter, comma 4, della Legge n. 240/2010, formula una proposta di attivazione della procedura di conferimento diretto di incarico ricerca.
2. La delibera è adottata dal Consiglio di Dipartimento nella costituzione limitata ai professori di prima e di seconda fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato.
3. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23

Contenuto della proposta di attivazione

1. La proposta di attivazione indica:
 - a) il progetto di ricerca a cui è riferito l'incarico di ricerca e il tutor se diverso dal responsabile scientifico del progetto;
 - b) il bando competitivo dal quale deriva il finanziamento del progetto di

ricerca;

c) la durata del contratto e le risorse necessarie per l'attivazione del contratto derivanti dal finanziamento di cui alla lettera b);

d) il gruppo scientifico-disciplinare e il settore o i settori scientifico-disciplinari che vi appartengono;

e) il profilo scientifico del candidato e delle attività di ricerca necessarie all'esecuzione del progetto;

f) la sede o le sedi di servizio;

g) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri del titolare del contratto e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Articolo 24

Delibera di attivazione della procedura

1. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la copertura finanziaria del contratto di ricerca, e previo parere del Senato Accademico, delibera in merito alla proposta.

Articolo 25

Avviso per la raccolta di manifestazione di interesse e pubblicità

1. In attuazione delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli precedenti, il Direttore del Dipartimento emana avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.
2. L'avviso contiene tutte le indicazioni contenute nella istanza di attivazione di cui all'art. 23 del presente regolamento nonché le modalità di invio delle manifestazioni di interesse.
3. L'avviso è pubblicato, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 3 del presente regolamento.

Articolo 26

Invio della manifestazione di interesse

1. La manifestazione di interesse, redatta in carta libera e sottoscritta anche digitalmente, deve pervenire al Direttore del Dipartimento, presso l'Ufficio competente indicato nell'avviso pubblico, e deve essere inviata secondo le modalità indicate nell'avviso stesso.
2. Il termine utile per la presentazione della manifestazione di interesse è di trenta giorni da computarsi ai sensi dell'art. 13, comma 3, ultimo periodo, del presente regolamento.

3. In caso di urgenza il Direttore può, ridurre i termini di cui al comma precedente sino a dieci giorni.
4. Alla manifestazione di interesse sono allegati:
 - a) il curriculum dell'attività scientifica e professionale;
 - b) l'elenco dei titoli utili posseduti alla data della domanda;
 - c) l'elenco delle pubblicazioni presentate;
 - d) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 47 e 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le copie delle pubblicazioni di cui alla lettera c) sono conformi alle copie pubblicate.

Articolo 27

Indicazione del candidato e approvazione degli atti e della conclusione del contratto

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, il responsabile scientifico del progetto, con proprio atto, sottoscritto anche digitalmente, indica al Direttore del Dipartimento il candidato a cui conferire l'incarico di ricerca.
2. L'atto di cui al comma precedente esprime un giudizio motivato di idoneità su ogni candidato nonché sulla preferenza del candidato indicato per il conferimento dell'incarico.
3. Il Direttore di Dipartimento approva gli atti, ai fini della conclusione del contratto, entro dieci giorni dall'atto di indicazione di cui al comma precedente con proprio decreto, che è pubblicato sul sito dell'Ateneo ai sensi dell'art. 22-ter, comma 4, ultimo periodo, della Legge n. 240/2010.
4. Alla prima seduta utile, il Consiglio di amministrazione delibera sulla approvazione della conclusione del contratto.

Articolo 28

Conclusione del contratto di lavoro

1. Per la conclusione del contratto si applica, in quanto compatibile, l'art. 19 del presente regolamento.

Titolo IV

Procedura di riconoscimento di selezione esterna

Art. 29

Presupposti per gli incarichi di ricerca a vincitori di selezioni

esterne

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera f), della Legge n. 240/2010, l'Università può concludere contratti di incarico di ricerca con vincitori di procedure di valutazione comparativa espletate da enti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed eurounitari, aderendo al risultato selettivo, sulla base di specifica convenzione che prevede e disciplina lo svolgimento congiunto, tra l'Università e l'ente finanziatore, di un progetto di ricerca di comune interesse.
2. Il contratto di incarico di ricerca può essere concluso ai sensi del comma precedente quando ricorrono i seguenti presupposti:
 - a) la legittimazione dell'Università ad aderire al risultato selettivo esterno è prevista espressamente nella convenzione;
 - b) il contratto di incarico di ricerca è attivato utilizzando risorse dell'ente finanziatore, destinate allo svolgimento del progetto di ricerca di comune interesse, e senza oneri per l'Università, fatto salvo quanto previsto dal richiamato art. 18, comma 5, lettera f), della Legge n. 240/2010;
 - c) la procedura di valutazione comparativa è stata espletata nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e non discriminazione.

Art. 30**Contenuto della convenzione**

1. Oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, la convenzione deve indicare:
 - a) il Dipartimento di riferimento;
 - b) il programma di ricerca a cui è riferito l'incarico di ricerca;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare e il settore o i settori scientifico-disciplinari che vi appartengono;
 - d) il responsabile del progetto di ricerca e, se diverso, il tutor;
 - e) la sede o le sedi di servizio;
 - f) le risorse finanziarie poste a disposizione per l'attivazione del contratto;
 - g) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri del titolare del contratto e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Art. 31**Approvazione della convenzione**

1. La convenzione è approvata, su parere del Senato Academico, dal Consiglio di Amministrazione ed è sottoscritta dal Rettore.

Art. 32

Conclusione del contratto di incarico di ricerca

1. Una volta approvata la convenzione tra l'Università e l'ente cointeressato, il Rettore conclude il contratto di incarico di ricerca con il vincitore della procedura di valutazione comparativa di cui all'art. 29 entro il termine stabilito dalla convenzione.
2. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 19 del presente regolamento.

Titolo V

Norme finali

Articolo 33

Durata del contratto

1. Ai sensi dell'art. 22-ter, comma 7, della Legge n. 240/2010, il contratto di incarico di ricerca ha una durata minima di un anno e una durata massima di tre anni, compresi eventuali rinnovi e proroghe, salve le deroghe di cui alla richiamata norma di legge.
2. Non può essere titolare del contratto di incarico di ricerca chi ha in precedenza fruito, anche non continuativamente, del termine massimo triennale di durata contrattuale e chi ha raggiunto gli undici anni complessivi di contrattualizzazione secondo il disposto dell'art. 22-ter, comma 9, terzo periodo, della Legge n. 240/2010.

Articolo 34

Proroga e rinnovo del contratto

1. Il rinnovo e la proroga sono chieste dal responsabile del progetto di ricerca, con il consenso del titolare del contratto, al Consiglio di Dipartimento che delibera sulla relativa istanza da proporsi al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, vista la sussistenza di risorse sul progetto di ricerca a cui afferisce il contratto, delibera sulla istanza di proroga.
3. Non sono comunque ammessi il rinnovo e la proroga se comportano il superamento del termine triennale di cui all'art. 32, comma 1, del presente regolamento, o del termine undecennale di cui al secondo comma del medesimo articolo.

IL RETTORE

Prof. Gavino Mariotti